



III DIPARTIMENTO
Settore Entrate e Tributi

CITTA' DI PALAGONIA

Provincia di Catania

Regolamento per la definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6-ter del DL 193/2016 convertito in Legge 1 Dicembre 2016 n. 225, delle entrate comunali, tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento.

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.01 DEL 30.01.2017

MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N.14 DEL 27.04.2017

INDICE

Articolo 1 – <i>Disciplina</i>	<u>Pag 1</u>
Articolo 2 – <i>Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata</i>	<u>Pag 1</u>
Articolo 3 – <i>Entrate ammesse alla definizione agevolata</i>	<u>Pag 1</u>
Articolo 4 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	<u>Pag 1</u>
Articolo 5 – <i>Modalità di richiesta di definizione agevolata</i>	<u>Pag 1</u>
Articolo 6 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<u>Pag 2</u>
Articolo 7 – <i>Rateizzazione dei pagamenti</i>	<u>Pag 2</u>
Articolo 8 – <i>Esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	<u>Pag 2</u>
Articolo 9 – <i>Modalità di pagamento</i>	<u>Pag 3</u>
Articolo 10 – <i>Procedure esecutive in corso</i>	<u>Pag 3</u>
Articolo 11 – <i>Esclusione dalla definizione agevolata</i>	<u>Pag 3</u>
Articolo 12 – <i>Disposizioni finali</i>	<u>Pag 3</u>

Art. 1
Disciplina

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse che sono state oggetto di notifica di ingiunzione di pagamento effettuata ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639, così come previsto dall'art. 6 ter del DL 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art. 2
Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo che va dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dalle società di supporto alla riscossione coattiva comunale mediante ufficiale della riscossione.

Art. 3
Entrate ammesse alla definizione agevolata

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria, le violazioni del codice della strada e le entrate patrimoniali come il canone idrico e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 4
Oggetto della definizione agevolata

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nei periodi previsti dall'articolo 1 del presente regolamento e riferite alle entrate di cui al precedente articolo 3, ed il debito si estingue versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2) Relativamente alle violazioni del codice della strada, di cui al D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285, non sono dovuti gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 5
Modalità di richiesta di definizione agevolata

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, per le entrate di cui all'art. 3, dovrà presentare apposita istanza presso l'ufficio protocollo del Comune entro la data del 31 maggio 2017.

2. L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo.palagonia@legalmail.it

Art. 6

Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso e comunque non appena sarà espresso il parere di legittimità del Ministero dell'Interno Commissione finanza locale enti in dissesto finanziario.

Il Comune sulla home-page del proprio sito dovrà darne particolare risalto.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo pec.

Per le persone giuridiche dovranno essere indicati: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale/partita IVA, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre, l'istanza di adesione agevolata dovrà contenere i seguenti dati identificativi:

- la natura del debito (ICI, TARES, TARI, Canone Idrico, Codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 7 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 7

Rateizzazione dei pagamenti

1. Per i debiti di importo complessivo (per tali si intendono anche le somme di più ingiunzioni fiscali) inferiore ad euro 1.000,00, i pagamenti dovranno essere effettuati in rate di pari importo alle seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio 2018, 31 marzo 2018.

2. Per i debiti di importo complessivo superiori ad € 1.000,00, i pagamenti dovranno essere di pari importo ed effettuati in cinque rate con le seguenti scadenze: 31 luglio 2017, 31 ottobre 2017, 31 gennaio 2018, 30 aprile 2018, 31 luglio 2018.

Art. 8

Esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui al precedente art. 5, l'ufficio comunale competente per dipartimento per le finalità di cui al presente regolamento, entro il termine del 30 giugno 2017, invia una comunicazione nella quale sono indicati:

- l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, ed in questo caso motivandone l'eventuale provvedimento;
- l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione dell'istanza;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento, attenendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2017;
 - b) versamento in più soluzioni secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

Art. 9
Modalità di pagamento

1. In caso di pagamento rateizzato saranno applicati gli interessi legali al tasso percentuale vigente alla data di approvazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
3. L'istanza di definizione agevolata prevista dal precedente art. 5 può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento e può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.
4. Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili.
5. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di rateizzazione.

Articolo 10
Procedure esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 5.

Art. 11
Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada.

Art. 12
Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.